

Delibera della GIUNTA REGIONALE sentiti il Comitato interistituzionale e la Commissione di concertazione

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE, MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000 N. 181 E DEL DPR 7 LUGLIO 2000 N. 442

1. Premessa

1.1 Fonti normative

- Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, attuativo della delega contenuta nell'art. 45, co 1, lettera a), numeri 1 e 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144
- D.P.R. 7 luglio 2000, n. 442, attuativo della delega contenuta nell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis e successive modificazioni ed integrazioni
- D.M. 30 maggio 2001, ex art. 4, co. 3, DPR 442/2000 (contenuto e modalità di trattamento dell'elenco anagrafico, modalità di codifica di base delle professioni, classificazione dei lavoratori)
- D.M. 30 maggio 2001, ex art. 5, co. 1, DPR 442/2000 (contenuto e modalità di trattamento della scheda professionale)

1.2 Linee guida della riforma

Con l'emanazione del Decreto Legislativo 181/2000 in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro e del DPR 442/2000 in materia di semplificazione delle procedure del collocamento ordinario, sono state introdotte profonde modifiche nel sistema dei servizi all'impiego, volte ad innovare l'impianto regolamentare e gestionale per una migliore qualificazione delle funzioni.

Sono stati adottati, inoltre, i principali provvedimenti attuativi del DPR 442/2000, in particolare i decreti del Ministro del lavoro relativi ai contenuti ed alle modalità di gestione dell'elenco anagrafico e della scheda professionale.

Le linee guida su cui l'intervento normativo si basa possono così riassumersi:

- a) porre al centro del sistema non l'iscritto nelle liste di collocamento ma la "persona priva di occupazione che sia alla ricerca attiva di un lavoro";
- b) sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione un'azione attiva di prevenzione;
- c) affermare una logica di servizio (sia verso i lavoratori che verso le imprese), rispetto alla logica degli adempimenti formali;
- d) semplificare al massimo le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori.

A tal fine si è operato su quattro direttrici:

- 1) Ridefinizione della "funzione pubblica", che viene circoscritta solo ai seguenti scopi:
 - monitoraggio quanti-qualitativo dei flussi del mercato del lavoro (domanda e offerta), ai fini della realizzazione e manutenzione del sistema informativo lavoro (anagrafe, scheda professionale, sistema di comunicazioni da parte delle imprese);
 - attività di prevenzione della disoccupazione di lunga durata;
 - promozione dell'inserimento lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro;
 - certificazione della disoccupazione involontaria e della sua durata ai fini dell'accesso alle misure di prevenzione e di contrasto (formazione professionale, tirocini, ecc.), alle agevolazioni contributive e fiscali, ai trattamenti previdenziali.
- 2) Riformulazione della definizione giuridica di "stato di disoccupazione", sostituendo alla attuale definizione di tipo formale ("iscritto nelle liste di collocamento") una definizione di natura sostanziale: "essere senza lavoro, immediatamente disponibile e alla ricerca di una occupazione.
- 3) Adozione di una normativa cornice e di indirizzo, al fine di lasciare spazio alla regolamentazione regionale.
- 4) Semplificazione delle procedure, mediante l'abrogazione di gran parte della normativa vigente.

1.3 Scopo del provvedimento

A completamento delle disposizioni contenute nei citati provvedimenti nazionali, l'art. 1, co. 2 del DPR n. 442/2000 ha affidato a *provvedimenti regionali*, da adottarsi sulla base degli indirizzi del Ministero del lavoro, il compito di stabilire gli ulteriori criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione, con l'obiettivo di assicurare entro un anno l'avvio della riforma. Pertanto, tenuto conto di tali indirizzi nazionali e di quelli ulteriori forniti dal Comitato di coordinamento istituzionale e dalla Commissione regionale di concertazione, si adotta la presente delibera contenente le direttive necessarie per:

- realizzare il coordinamento della normativa già vigente in materia di collocamento e avviamento al lavoro con quella introdotta dal D.Lgs. 181/2000 e dal DPR 442/2000 e relativi decreti ministeriali;
- definire le modalità di applicazione della nuova disciplina al fine di assicurarne l'uniformità nel territorio regionale;
- fornire gli indirizzi operativi e gestionali per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla nuova normativa.

2. Anagrafe dei lavoratori

2.1 Istituzione dell'elenco anagrafico e soppressione delle liste di collocamento.

L'articolo 4, comma 1 del D.P.R. n. 442/2000 ha istituito *l'elenco anagrafico dei lavoratori*. Vengono inserite nell'elenco anagrafico anzitutto le persone in cerca di lavoro, vale a dire le persone, aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, che si avvalgono nella loro ricerca dei servizi all'impiego. L'elenco è inoltre integrato ed aggiornato mediante le informazioni contenute nelle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché nelle comunicazioni degli istituti scolastici, di cui al D.P.R. 257/2000, relative all'assolvimento dell'obbligo formativo.

L'istituzione dell'elenco anagrafico, unitamente alla nuova disciplina dello stato di disoccupazione contenuta nel decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, comporta la soppressione delle liste di collocamento previste dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono da ritenersi tacitamente abrogate anche tutte le disposizioni relative alla costituzione e tenuta di liste speciali, fatta eccezione per le seguenti:

- a) elenco dei lavoratori disabili (articolo 8, legge 12 marzo 1999, n. 68);
- b) lista di mobilità (articolo 6, legge 23 luglio 1991, n. 223);
- c) lista regionale lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all'estero (articolo 1, comma 4, D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella L. 3 ottobre 1987, n. 398);
- d) lista nazionale lavoratori dello spettacolo (articolo 1, comma 3, del DPR 24 settembre 1963, n. 2053);
- e) matricole della gente di mare (articolo 125 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e relativo decreto del Ministero della marina mercantile 13 ottobre 1992, n. 584).

Anche i lavoratori iscritti nelle liste speciali, tuttavia, come sarà meglio specificato nei paragrafi successivi, sono inseriti d'ufficio nell'elenco anagrafico, all'interno del quale sarà evidenziata la loro particolare appartenenza.

Parimenti, ai sensi del comma 4 del citato articolo 4, DPR 442/2000, i lavoratori inseriti nell'elenco anagrafico potranno essere identificati e selezionati sulla base delle loro disponibilità di tipo settoriale o per particolari tipologie di rapporto di lavoro, senza dare origine a liste speciali in senso tecnico (ad es. lavoratori agricoli, lavoratori dello spettacolo, lavoratori a domicilio, lavoratori a tempo parziale, lavoratori extracomunitari, ecc.).

Infatti, l'inserimento nell'elenco anagrafico assume nei confronti dei lavoratori interessati un valore essenzialmente di tipo "dichiarativo" e quindi sostanzialmente diverso dal valore "costitutivo" che assumeva l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinarie e speciali.

2.2 Attivazione e modalità di gestione dell'elenco anagrafico

Il DPR 442/2000 all'art. 1, co. 2 prevede che i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni ed i tempi di attuazione dell'elenco anagrafico siano definiti con provvedimenti regionali, sulla base di indirizzi forniti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza Unificata.

Con il D.M. 30 maggio 2001, il Ministero del lavoro ha provveduto a fornire tali indirizzi. Su tale base sono, pertanto, stabiliti nell'ambito regionale i termini di attivazione e le modalità di gestione dell'elenco anagrafico come segue:

- a) i Servizi per l'impiego del territorio regionale attivano l'elenco anagrafico a partire dal **1 gennaio 2002**;
- b) i dati relativi a ciascun lavoratore sono definiti secondo il modello di "scheda anagrafica" (Allegato A al D.M. 30 maggio 2001);
- c) all'atto dell'inserimento, al lavoratore viene attribuita la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale "qualifica principale", utilizzando la nomenclatura e la codifica di cui all'Allegato C del citato DM. In caso di inserimento d'ufficio la qualifica principale è quella riconosciuta al lavoratore nell'ultimo rapporto di lavoro;
- d) sempre all'atto del primo inserimento si procede alla classificazione dei lavoratori secondo le "classi e le specifiche" indicate nell'Allegato D del medesimo D.M.. L'Allegato contiene, altresì, le "definizioni" per identificare in modo omogeneo e uniforme l'appartenenza dei lavoratori ad una determinata classe e sottoclasse;
- e) responsabile del trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento), relativi a ciascun lavoratore, è il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il *domicilio del lavoratore*;
- f) la corretta acquisizione del dato relativo al domicilio del lavoratore acquista, pertanto, particolare rilievo, in quanto è su tale criterio che il Centro per l'impiego diviene competente a gestire la scheda anagrafica e professionale del lavoratore, ad attribuire la qualifica professionale, ad assegnare la classe di appartenenza, ad erogare i servizi, ad effettuare le attività di prevenzione e ad adottare i conseguenti provvedimenti;
- g) il domicilio, inoltre, costituisce il riferimento per ogni *comunicazione* che il Centro dovrà effettuare al lavoratore. Pertanto, qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sarà cura del Centro per l'impiego acquisire dichiarazione del lavoratore in ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze amministrative di tale scelta. Ciò nel caso in cui l'inserimento in anagrafe avvenga a seguito di presentazione del lavoratore, mentre negli altri casi si farà riferimento alle risultanze documentali;
- h) sono inseriti nell'elenco anagrafico su propria richiesta i lavoratori che, indipendentemente dal loro stato occupazionale, intendano avvalersi dei servizi dei Centri per l'Impiego. Il lavoratore, in tal caso, è tenuto a fornire una dichiarazione, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, contenente gli elementi conoscitivi necessari per la compilazione della scheda anagrafica e della scheda professionale;
- i) sono *inseriti d'ufficio* i lavoratori per i quali il Centro per l'Impiego riceve una delle seguenti comunicazioni:
 - comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle società di fornitura di lavoro temporaneo e dai soggetti autorizzati all'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro;
 - comunicazioni relative all'assolvimento dell'obbligo, effettuate dagli istituti scolastici ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 257/2000;
 - comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
 - comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono una lista speciale.
- j) qualora la comunicazione, per effetto di specifica normativa, sia indirizzata ad un Centro per l'Impiego diverso da quello nel cui ambito territoriale si trova il luogo di domicilio del lavoratore, questi provvede a registrare il lavoratore quale "utente esterno", dandone comunicazione al Centro per l'impiego competente;
- k) i lavoratori rimangono inseriti nell'elenco anagrafico per tutta la durata della vita lavorativa salvo il verificarsi di una delle seguenti condizioni che determina la cancellazione del lavoratore interessato:
 - richiesta di cancellazione da parte del lavoratore;
 - raggiungimento del limite massimo di età lavorativa (65 anni), ad esclusione dei lavoratori che presentano al Centro per l'Impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei suoi servizi;
 - decesso del lavoratore;
 - scadenza del permesso di soggiorno o decorrenza di un periodo pari a 12 mesi successivo alla perdita del lavoro, anche per dimissioni, se lavoratore straniero proveniente da un paese non appartenente all'Unione Europea;

- l) nel caso di trasferimento del domicilio, il lavoratore è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest'ultimo richiederà al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. Tale presa d'atto costituirà il provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati;
- m) ogni comunicazione del Centro per l'Impiego al lavoratore è effettuata presso il domicilio registrato nell'elenco anagrafico. Sarà cura del lavoratore comunicare al Centro per l'Impiego ogni variazione del medesimo;
- n) le operazioni di inserimento, aggiornamento, cancellazione e trasferimento delle informazioni nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dovranno essere effettuate *non oltre i 5 giorni successivi* dal ricevimento del dato.

2.3 Fase di prima attuazione dell'elenco anagrafico

In fase di prima attuazione occorre anzitutto assicurare il corretto travaso nell'elenco anagrafico dei *lavoratori presenti negli archivi dei Centri per l'impiego*. A tal fine si precisa che l'inserimento dovrà essere effettuato attraverso *procedura d'ufficio* e riguarderà *tutti i lavoratori* iscritti nelle liste di collocamento (ordinarie e speciali) alla data del *31 dicembre 2001*, anche se si trovano nella posizione di "radiati" per qualsiasi causa.

A ciascun lavoratore sarà attribuita una "nuova classe e specifica" secondo una equiparazione automatica descritta nella *tabella di conversione*, allegata al presente provvedimento.

Nella procedura di primo inserimento saranno recuperate tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre altre informazioni, eventualmente mancanti, saranno rilevate in occasione della prima presentazione del lavoratore al Centro per l'Impiego.

3. Scheda professionale

3.1 Disposizioni generali

L'impianto amministrativo del nuovo collocamento prevede che per ciascun lavoratore inserito nell'anagrafe generale sia redatta a cura dei servizi all'impiego una scheda professionale, nella quale, oltre ai dati contenuti nell'elenco anagrafico vanno trascritte le informazioni relative alle esperienze formative e professionali ed alle disponibilità del medesimo (articolo 5, DPR 442/2000).

Si forniscono di seguito le istruzioni per l'attuazione della norma citata:

- a) i servizi all'impiego della Regione Veneto provvederanno all'istituzione della scheda professionale a far data dal 1 gennaio 2002, utilizzando l'apposito *modello*, approvato con D.M. 30 maggio 2001;
- b) con l'istituzione della scheda professionale è stato abolito l'obbligo della consegna al datore di lavoro del *libretto di lavoro* all'atto dell'assunzione. Inoltre, in conseguenza della abolizione dell'iscrizione nelle liste di collocamento, cessa di esistere anche l'obbligo di presentare tale documento per accedere ai servizi del Centro per l'impiego. Essendo stati espressamente abrogati solo l'articolo 6 (parzialmente) e l'articolo 8 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, restano in vigore le altre disposizioni relative al rilascio, al possesso e alle registrazioni di legge.

3.2 Gestione della scheda professionale

- a) il trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento), in analogia con quanto stabilito in materia di anagrafe è a cura del Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il *domicilio del lavoratore*;
- b) il Centro per l'Impiego acquisisce le informazioni da inserire nella scheda professionale individuale attraverso:
 - il recupero delle informazioni disponibili negli archivi informativi del Centro per l'Impiego;
 - le dichiarazioni fornite dal lavoratore all'atto della presentazione e del colloquio di orientamento;
 - le comunicazioni di cui al punto 2.2, lettera i) del presente provvedimento;
 - da ogni altra fonte che attesti lo svolgimento da parte del lavoratore di esperienze formative e/o professionali.
- c) nella compilazione delle informazioni relative alla professionalità del lavoratore, il Centro per l'impiego è tenuto ad utilizzare il sistema di codifica e la nomenclatura delle qualifiche professionali definiti dall'allegato C del D.M. 30 maggio 2001, ex art. 5, co. 1, DPR 442/2000.
- d) il Centro per l'Impiego territorialmente competente, su richiesta dal lavoratore, è tenuto a rilasciare copia della scheda professionale senza alcun onere per il lavoratore medesimo;
- e) qualora il lavoratore, a seguito di cambio di domicilio, si rivolga ad un nuovo Centro per l'Impiego, quest'ultimo dovrà provvedere a richiedere il trasferimento della scheda professionale, adottando la procedura già fissata alla lettera l) del punto 2.2 relativamente ai dati della posizione anagrafica.

3.3 Fase di prima applicazione

- a) Relativamente ai lavoratori che, nella fase di prima attuazione dell'elenco anagrafico, sono inseriti nel medesimo attraverso la procedura d'ufficio, i Centri per l'Impiego provvedono a redigere la scheda professionale, utilizzando le informazioni già disponibili nei loro archivi, rimandando l'aggiornamento e il completamento delle informazioni in occasione del primo colloquio di orientamento;
- b) Il recupero dei dati, sia per quanto attiene all'elenco anagrafico, sia con riguardo alla scheda professionale, sarà effettuato con procedure automatizzate secondo le indicazioni tecniche e procedurali fornite da Veneto Lavoro.

4. Stato di disoccupazione

4.1 Disposizioni generali

Accanto alla nuova disciplina delle procedure relative al collocamento, per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 181/2000, è stata introdotta nel nostro ordinamento una definizione nuova dello *stato di disoccupazione*, non più riconducibile alla posizione di "iscritto nella prima classe della lista di collocamento", bensì alla effettiva condizione del lavoratore nel mercato del lavoro.

In virtù di tale innovazione, mentre nel passato all'ufficio di collocamento erano demandate le funzioni burocratiche di iscrizione, controllo e cancellazione dalle liste, adesso allo stesso è affidata la funzione attiva di favorire l'incontro tra domanda e offerta di

lavoro e di adottare strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata (art. 1, comma 1, d.lgs. 181/2000).

Pertanto, anche le attività, volte a identificare lo stato di disoccupato e a verificarne la permanenza, vengono inquadrare in un contesto del tutto diverso da quello preesistente, non essendo finalizzate a registrare quanto dichiarato dal lavoratore, bensì a verificarne l'effettiva disponibilità e ricerca attiva di lavoro, nonché a favorirne l'inserimento occupazionale.

A tal fine la definizione amministrativa di disoccupato/inoccupato risulta coordinata con quella utilizzata dalle statistiche ufficiali, riallineando in tal modo il dato amministrativo all'effettiva posizione del lavoratore nel mercato del lavoro.

4.2 Definizione dello stato di disoccupazione

- a) dall'insieme delle disposizioni contenute nel succitato Decreto legislativo, la definizione dello stato di disoccupazione è data dal contestuale verificarsi in capo al lavoratore delle seguenti tre condizioni:
 - non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;
 - essere immediatamente disponibile ad una proposta di lavoro;
 - svolgere una qualche azione di ricerca attiva di lavoro;
- b) *l'assenza di impiego in attività lavorativa* è oggettivamente verificata dalla non sussistenza di alcun rapporto di lavoro subordinato né di un'attività di lavoro autonomo, salvo eventuali attività, da identificarsi con decreto del Ministro del lavoro, che per la loro breve durata temporale e per il limitato reddito prodotto siano considerate ininfluenti. Si sottolinea al riguardo che, in virtù della tacita abrogazione dell'art. 10, comma 1, lett. a), nonché di quella esplicita dell'art. 23, comma 4 della legge n. 56/87, i lavoratori occupati a tempo parziale con orario non superiore alle 20 ore settimanali e quelli occupati a tempo determinato per una durata complessiva non superiore a quattro mesi nell'anno solare, non sono più equiparati ai disoccupati;
- c) *l'immediata disponibilità ad un'occupazione* è oggettivamente verificata dalla disponibilità ad accettare una proposta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:
 - rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione superiore a quattro mesi;
 - sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici;
 - proposta professionalmente congrua, vale a dire riferita ad una qualifica professionale equivalente a quella per la quale il lavoratore ha espresso la propria disponibilità all'atto dell'intervista o del colloquio di orientamento.

Ai *lavoratori iscritti nelle liste di mobilità* si applica la normativa specifica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b) e comma 2, della legge 223/91;

Ai *lavoratori disabili* si applica la normativa specifica di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 68/1999;
- d) la *condizione di ricerca attiva di lavoro* è oggettivamente verificata dalla presentazione del lavoratore alle convocazioni del Centro per l'Impiego e dallo svolgimento delle attività concordate nell'ambito del programma individuale d'inserimento lavorativo, aventi per oggetto lo svolgimento di attività di orientamento e/o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali e/o di formazione e/o di riqualificazione e/o di tirocinio e/o di altre forme di inserimento lavorativo.

4.3 Verifica dello stato di disoccupazione

- a) La condizione di disoccupazione deve essere comprovata dall'interessato mediante la presentazione al Centro per l'Impiego e la contestuale dichiarazione attestante l'eventuale attività precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa;
- b) nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di attività diversa da quella di lavoro subordinato, il Centro per l'impiego è altresì tenuto a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. A tal fine il Centro per l'impiego può disporre indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori, richiedendo l'intervento delle Direzioni provinciali del lavoro – Servizio ispezione del lavoro;
- c) il Centro per l'Impiego è tenuto inoltre a verificare l'effettiva *persistenza* della condizione di disoccupazione, provvedendo all'identificazione dei *disoccupati ed inoccupati di lunga durata*;
- d) nel nuovo contesto normativo tale funzione di verifica non è più legata al meccanismo dell'iscrizione nelle liste di collocamento e della conferma periodica (c.d. timbratura), bensì al *concreto accertamento dell'immediata disponibilità* ad accettare un'offerta di lavoro o di formazione o di altro percorso d'inserimento;
- e) ciò avverrà anzitutto al momento del *primo colloquio*, nel corso del quale il Centro per l'impiego dovrà accertare e registrare le effettive disponibilità del lavoratore, illustrando le opportunità offerte dal mercato del lavoro, le concrete possibilità di avvalersi di servizi pubblici e privati per la ricerca attiva di un lavoro, l'eventuale indicazione dell'obbligo di ripresentazione, nonché una esplicita informazione in ordine agli eventi che comportano la perdita dello stato di disoccupazione;
- f) al termine del colloquio il lavoratore e l'operatore del Centro per l'impiego *sottoscrivono l'apposito modello*, in cui sono state riportate le risultanze del colloquio stesso, che costituisce lo strumento sia per gestire il rapporto di servizio tra il Centro per l'impiego ed il lavoratore sia per dare motivazione e certezza giuridica ai provvedimenti amministrativi conseguenti;
- g) attraverso i colloqui di orientamento il Centro per l'impiego potrà concretamente distinguere tra i lavoratori effettivamente disponibili, anche se a determinate condizioni, e coloro che al contrario sono indisponibili, ma che richiedono l'inserimento in anagrafe per ragioni diverse dalla ricerca attiva di un lavoro;
- h) a titolo esemplificativo si elencano di seguito i principali casi di *non disponibilità*, che non consentono di attribuire la classificazione di "inoccupato" o "disoccupato", bensì quella di "altro":
 - soggetti che richiedono l'iscrizione solo per beneficiare di particolari provvidenze di tipo sociale e/o assistenziale per sé o per i propri congiunti;
 - studenti soggetti all'obbligo di frequenza che aspirano a lavori compatibili con gli impegni scolastici (lavoro week-end, lavoro estivo, piccoli lavori del tempo libero, ecc.);
 - lavoratori che senza giustificati motivi rifiutano le proposte di inserimento per le quali si erano resi disponibili all'atto dei colloqui.

In tali casi il Centro per l'impiego attribuirà la classificazione di "ALTRO" e, ove richiesto dall'interessato o dall'ente erogatore, rilascerà una *dichiarazione* attestante tale condizione;

- i) sempre a titolo esemplificativo si elencano i casi più ricorrenti di *disponibilità a determinate condizioni*, che consentono di riconoscere lo stato di inoccupato o disoccupato:
- lavoratori stagionali esclusivamente interessati alla rioccupazione nella stessa azienda o nella stessa attività alla successiva ripresa stagionale;
 - lavoratori disponibili solo all'avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione;
 - lavoratori che intendono occuparsi solo a part-time;
 - lavoratori disabili iscritti al collocamento obbligatorio (legge 68/99)
 - lavoratori sospesi dal lavoro per situazione di crisi aziendale temporanea, tramite accordi ai sensi degli artt. 410 e 411 C.P.C., ai fini della corresponsione dell'indennità di disoccupazione, in attesa di riprendere il lavoro nella stessa impresa.
- In tali casi il Centro per l'impiego, oltre a fornire i servizi disponibili per una ricerca attiva del lavoro desiderato, disporrà la perdita dello stato di disoccupazione solo nel caso di rifiuto di un lavoro per il quale si era dichiarata la disponibilità.

4.4 Perdita dello stato di disoccupazione

- a) La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dal Centro per l'impiego con atto motivato allorché ricorra una delle seguenti condizioni:
- assunzione al lavoro o svolgimento di una attività autonoma, salvo i casi di compatibilità allorché saranno disciplinati con decreto del Ministro del lavoro;
 - mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del d.lgs. 181/00;
 - mancata presentazione ai successivi colloqui periodici eventualmente disposti (art. 2, co. 3);
 - rifiuto di una offerta di lavoro aventi le caratteristiche indicate al precedente punto 4.2, lettera c);
 - reiterate dimissioni durante il periodo di prova relativamente a proposte di lavoro accettate;
 - mancata adesione ad una proposta di inserimento lavorativo o di formazione e/o di riqualificazione formulata dal centro per l'impiego, dalla quale si evinca una sostanziale indisponibilità del lavoratore.
- b) nel caso di mancata presentazione è ammesso un ritardo non superiore a quindici giorni per impedimenti oggettivi. È ammesso un ritardo più lungo dovuto a ragioni di salute certificate da una struttura pubblica;
- c) nei casi di rifiuto di una occupazione o di altro inserimento, il Centro per l'impiego potrà valutare la sussistenza di giustificati motivi che consentano di non adottare il provvedimento;
- d) per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 223/91 e dell'articolo 6, comma 5, della legge 236/93. Al riguardo si ritiene, che nei confronti dei lavoratori, i quali durante il periodo di mobilità maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, si debba considerare giustificato l'eventuale rifiuto alle proposte di utilizzo, di lavoro o di formazione previste dalla norma citata, considerato che la loro finalità è quella di favorire il reimpiego dei lavoratori;
- e) per i lavoratori disabili si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6, della legge 68/99;
- f) il lavoratore che ha accettato una proposta di lavoro formulata dal Centro per l'Impiego e che non superi il periodo di prova non perde lo stato di disoccupazione e conserva l'anzianità precedentemente maturata.

4.5 Sospensione dello stato di disoccupazione

L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo comporta una sospensione dell'anzianità nello stato di disoccupazione. Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo, senza che il lavoratore debba presentarsi al Centro per l'Impiego per confermare lo stato di disoccupazione. Qualora il rapporto di lavoro sia stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata eccedente i dodici mesi.

4.6 Durata dello stato di disoccupazione

- a) Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta al Centro per l'Impiego ed effettua la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 181/00, in virtù della quale gli viene attribuita la classificazione di inoccupato o disoccupato;
- b) ai lavoratori inseriti d'ufficio nella fase di transizione (punto 3.3), all'atto dell'inserimento nell'elenco anagrafico sarà riconosciuta l'anzianità di disoccupazione maturata alla data del 31 dicembre 2001 secondo le regole della normativa previgente. Da tale data l'anzianità continua a decorrere secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni;
- c) la durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a giorni quindici, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a giorni quindici si computano come un mese intero.

4.7 Certificazione dello stato di disoccupazione

- a) ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.lgs. 181/00, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fermo restando quanto previsto al punto precedente, qualora si debba procedere, su richiesta dell'amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, sul contenuto della dichiarazione sostitutiva, il Centro per l'impiego rilascerà al posto della certificazione una *conferma scritta* della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dell'elenco anagrafico, vale a dire: data di primo inserimento, "classe – specifica" di appartenenza e data di attribuzione;
- c) si precisa che, per quanto attiene ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di disoccupazione ordinaria, al requisito previsto dalla normativa vigente per poter beneficiare della prestazione, vale a dire la "regolarità e continuità di iscrizione nelle liste di collocamento", *corrisponde* l'iscrizione nell'elenco anagrafico e l'assegnazione della classe di "disoccupato", con qualsiasi specifica. Ai fini delle decorrenze vale la data di assegnazione della classe;

- d) per quanto attiene, viceversa, ai lavoratori che non percepiscono un trattamento di disoccupazione, al requisito previsto dalle norme vigenti di "iscrizione nelle liste di collocamento" *corrisponde* l'iscrizione nell'elenco anagrafico e l'assegnazione delle classi:
- inoccupato con qualsiasi specifica;
 - disoccupato con qualsiasi specifica;
 - altro con qualsiasi specifica, eccetto quella di occupato
- e) per i lavoratori che godono del trattamento di mobilità il controllo va effettuato con riguardo alle risultanze della lista di mobilità che, come già precisato, resta in vigore (vedasi punto 2.1);
- f) nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento *all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento*, la corrispondenza va accertata con riguardo alla *durata dello stato di disoccupazione*, calcolata secondo le modalità indicate al precedente punto 4.6, lettera c).

5. Assunzione dei lavoratori

5.1 Disposizioni generali

- a) nell'ambito di applicazione della disciplina del collocamento ordinario, agricolo e dello spettacolo *i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici* procedono direttamente a tutte le assunzioni (art. 9-bis, comma 1, primo periodo, Legge n. 608/96);
- b) sulla base di tale disposizione di carattere generale nel nostro ordinamento vige il principio dell'*assunzione diretta* che riguarda tutti i lavoratori regolarmente presenti sul territorio nazionale e tutte le tipologie di rapporto di lavoro;
- c) le uniche eccezioni sono quelle relative al collocamento dei lavoratori disabili, al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e negli enti pubblici non economici, all'impiego di lavoratori italiani all'estero, nonché all'assunzione dei cittadini stranieri non comunitari al primo ingresso.

5.2 Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro

- a) in assenza di una revisione organica degli obblighi per i datori di lavoro di comunicare ai Centri per l'Impiego la costituzione, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente in vigore;
- b) i datori di lavoro, all'atto dell'assunzione e prima dell'inizio della prestazione lavorativa, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati della registrazione effettuata nel libro matricola. Nei successivi trenta giorni devono consegnare una dichiarazione relativa alle condizioni applicabili al contratto e al rapporto di lavoro (direttiva 91/533/CEE). L'obbligo può essere assolto consegnando al lavoratore la lettera di assunzione ovvero copia del modello C/ASS (art. 9-bis, comma 3, L. n. 608/96);
- c) entro cinque giorni dalla data di inizio del rapporto di lavoro i datori di lavoro sono tenuti a comunicare al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro i dati anagrafici del lavoratore, la data di inizio e di risoluzione del rapporto di lavoro (qualora non sia a tempo indeterminato), la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo (modello C/ASS e C/ASS/AG.);
- d) sulla base del DPR 442/2000 non è richiesto che i lavoratori oggetto della comunicazione siano preventivamente inseriti nell'elenco anagrafico, in quanto tale inserimento può avvenire d'ufficio proprio a seguito della comunicazione. In conseguenza di ciò non è più richiesto di allegare alla comunicazione il modello C/1, che attestava l'iscrizione nelle ex-liste di collocamento;
- e) entro cinque giorni i datori di lavoro sono altresì tenuti a comunicare, al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, la cessazione del rapporto di lavoro, solo se trattasi di rapporto a tempo indeterminato ovvero qualora la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione (Art. 21, co. 1 L.264/49). L'obbligo viene assolto utilizzando il modello C/CRL;
- f) i datori di lavoro agricolo assolvono agli obblighi di comunicazione (assunzione e cessazione) trasmettendo sempre entro cinque giorni la seconda copia del registro d'impresa;
- g) le società di fornitura di lavoro temporaneo assolvono agli obblighi di comunicazione, concernenti l'utilizzazione di prestazioni di lavoro temporaneo, mediante il modello Unificato/Temp. (DM 1 settembre 1999);
- h) i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di comunicazione per il tramite dei soggetti abilitati all'esercizio della professione di consulente di lavoro (art. 1, legge 11 gennaio 1979, n° 12) ovvero dell'associazione sindacale imprenditoriale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. Nel settore agricolo la facoltà è estesa ai soggetti abilitati alla gestione e all'amministrazione del personale.

5.3 Avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione

- a) L'art. 1, comma 2, del DPR 442/2001, prevede che la disciplina delle procedure di avviamento a selezione nella Pubblica Amministrazione sia adottata con provvedimento della Regione, secondo i criteri generali stabiliti in un atto di indirizzo del Ministero del Lavoro, sentita la Conferenza Unificata. Il successivo articolo 8 (norma transitoria) stabilisce che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina, continuano ad avere validità le graduatorie approvate secondo la disciplina previgente;
- b) la gestione di questa fase transitoria ha generato, tuttavia, non secondari quesiti interpretativi, poiché, se da un lato nessun problema sussiste nel formulare le graduatorie annuali secondo le previsioni previgenti, viceversa non pochi sono stati i problemi legati alla gestione quotidiana della permanenza o meno in graduatoria dei soggetti interessati. Sul tema si è già espressa la Regione con nota della Direzione Lavoro al Ministero del Lavoro del 23 gennaio 2001;
- c) sulla base della richiamata disciplina transitoria, fino a nuove disposizioni, l'istituto dell'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni resta così regolamentato:
- l'ambito di applicazione, per quanto attiene alle amministrazioni assoggettate ed alle tipologie di assunzioni, resta quello definito dall'art. 16, comma 1 della L. 56/87, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i lavoratori interessati, per effetto dell'abolizione delle liste di collocamento, devono intendersi coloro che, inseriti nell'anagrafe del lavoro e classificati come disoccupati o inoccupati, a seguito di apposita istanza siano inseriti nella speciale graduatoria;
 - la formulazione della graduatoria annuale continua ad essere attuata secondo le previsioni del DPR 9 maggio 1994, n. 487;
 - per quanto attiene all'attribuzione del punteggio per anzianità di disoccupazione si richiama quanto previsto al punto 4.6 del presente provvedimento;

- la cancellazione dalla graduatoria si verifica al venire meno della condizione di disoccupazione per una qualsiasi delle cause di cui al precedente punto 4.4;
- in caso di assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato di qualsiasi durata, si verifica un corrispondente “periodo di sospensione” dalla graduatoria, nel corso del quale il soggetto non è avviabile, salvo il reinserimento al termine della sospensione con il medesimo punteggio precedentemente acquisito;
- i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche amministrazioni locali o periferiche, con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato sia determinato, possono essere individuati tra i soggetti che si presentino presso il Centro per l’impiego nel giorno fissato per l’avviamento. Ferme restando le modalità di informazione, si ribadisce che gli avviamenti devono avvenire con il seguente ordine di precedenza:
 - lavoratori inseriti nella graduatoria del Centro per l’impiego;
 - lavoratori inseriti nelle graduatorie dei Centri per l’impiego limitrofi;
 - lavoratori disoccupati non inseriti nelle predette graduatorie;
 - lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

6. Sistema informativo lavoro

6.1 Qualità dei dati

- a) Le informazioni raccolte dai Centri per l’Impiego attraverso il sistema degli elenchi anagrafici e delle schede professionali, costantemente aggiornate mediante le comunicazioni obbligatorie poste a carico dei datori di lavoro, rappresentano un vero e proprio patrimonio di conoscenza sull’offerta e sulle domanda di lavoro per l’intera comunità;
- b) esse consentono, infatti, non solo di tenere aggiornate le banche dati con riferimento all’effettiva condizione dei lavoratori nel mercato del lavoro, migliorando la qualità dei servizi all’impiego, ma forniscono elementi di valutazione circa la quantità e la qualità della domanda di lavoro. Tali informazioni sono particolarmente utili sia a supporto della programmazione delle politiche del lavoro e della formazione professionale, sia per il monitoraggio del loro effettivo impatto sul mondo del lavoro;
- c) si rende necessario, pertanto, sensibilizzare il sistema delle imprese affinché gli adempimenti, al di là degli aspetti sanzionatori, siano considerati un contributo necessario, di cui farsi carico nell’interesse generale;
- d) i Centri per l’Impiego, di converso, dovranno garantire non solo la massima assistenza ai datori di lavoro ed ai professionisti delegati, per una corretta compilazione dei moduli di comunicazione, ma anche il controllo sulla qualità dei dati e di immissione nel sistema informatico con riguardo alla necessaria scrupolosità e tempestività.

6.2 Accesso ai dati

- a) nell’ambito delle problematiche concernenti il trattamento dei dati personali, secondo la disciplina introdotta dalla L. 675/96 (tutela della privacy), grande rilievo assume l’aspetto relativo all’accesso ai dati contenuti nel sistema informativo lavoro;
- b) prima di esaminare la disciplina contenuta nel D.M. 30 maggio 2001, è utile chiarire che per “accesso ai dati” si intendono quelle operazioni di consultazione e di estrazione consentite ad un utente esterno;
- c) queste operazioni, dal punto di vista del responsabile del trattamento, equivalgono specularmente alle attività di diffusione e di comunicazione, di cui si richiama la definizione così come prevista dalla citata legge di tutela;
- d) la *diffusione* consiste nel “dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”;
- e) la *comunicazione* consiste nel “dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”;
- f) come si evince, rientrano nel primo caso le azioni mediante le quali viene consentito a chiunque di accedere alle banche dati per la loro consultazione, mentre rientrano nel concetto di comunicazione le attività mediante le quali l’accesso ai dati è consentito solo a specifici organismi o soggetti abilitati;
- g) alle pubbliche amministrazioni la diffusione e la comunicazione dei dati è consentita soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, senza la necessaria autorizzazione degli interessati.

6.3 Disciplina di accesso ai dati del SIL

- a) per quanto attiene ai dati del SIL, fermo restando che rientra nei compiti istituzionali dei Centri per l’impiego, favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché espletare tutte le altre funzioni istituzionali previste dalla legge, è intervenuta una specifica regolamentazione che rende legittimo il trattamento dei dati (DM 30 maggio 2001, Allegato B, in attuazione dell’art. 4, comma 3 del DPR n. 442/2000);
- b) alla luce di tali disposizioni si possono ricavare i seguenti indirizzi operativi:
 - titolari delle banche dati del SILR (Sistema Informativo Lavoro Regionale) sono la Regione e le Province del Veneto, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali ivi compreso il profilo della sicurezza;
 - responsabili delle banche dati del SIRT sono *Veneto Lavoro*, **le Province** ed i *Soggetti convenzionati*, che sono preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
 - soggetti cui è consentito l’accesso sono: lavoratori, aziende, patronati, soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni a operare in nome e per conto dei datori di lavoro o dei lavoratori, società di fornitura di lavoro temporaneo, agenzie di mediazione e gli altri soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 469/97, centri di formazione professionale, altre pubbliche amministrazioni (ad es. DRL, DPL, INPS, INAIL, Università, Istituti scolastici, Comuni, ecc.) in relazione a specifiche esigenze compatibili con le attività istituzionali dei servizi per l’impiego;
 - le modalità di accesso, che consistono nella concessione di chiavi individuali di accesso per l’inserimento, l’aggiornamento e la consultazione, sono definite mediante disposizioni anche di carattere generale, nei limiti della pertinenza e proporzionalità dei dati alle finalità perseguite;
- c) una particolare modalità di accesso ai dati è prevista dalla vigente disciplina del SIL a favore delle agenzie di mediazione e delle società di fornitura di lavoro temporaneo. Al riguardo l’art. 11, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 469/97 e l’art. 28 della L.R. n. 31/98 stabiliscono che gli organismi sopracitati abbiano titolo ad accedere alle banche dati del SILR previa stipula con la Regione e con

le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale, di apposita convenzione anche a titolo oneroso, a seguito di istruttoria svolta da Veneto Lavoro.

7. Prevenzione della disoccupazione di lunga durata

7.1 Disposizioni generali

- a) L'azione dei servizi per l'impiego, secondo le indicazioni del DLgs 181/2000, deve essere prioritariamente finalizzata ai seguenti obiettivi:
 - favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - contrastare con interventi di prevenzione il formarsi di sacche di disoccupazione ed inoccupazione di lunga durata;
- b) al riguardo, alla luce della programmazione regionale (programma triennale del lavoro e piani provinciali del lavoro) si richiama una comune linea di intervento che i Centri per l'Impiego dovranno avviare a partire dall'anno 2002.

7.2 Servizi per l'incontro di domanda e offerta di lavoro

- a) I centri all'impiego sono chiamati ad assicurare alle imprese ed ai lavoratori che ne facciano richiesta un efficace servizio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, con particolare rilievo alla raccolta e diffusione delle ricerche di personale non immediatamente soddisfatte (vacancies) al fine di favorire la mobilità territoriale e professionale dei lavoratori;
- b) si richiama, pertanto, l'obiettivo di attivare in tempi rapidi la Rete regionale degli Sportelli E-Labor, che colleghi i Centri per l'impiego della Regione e gli organismi con gli stessi convenzionati, secondo gli indirizzi contenuti nella delibera del Comitato di coordinamento istituzionale n. 4/01-7 del 13 giugno 2001 e nella delibera n. 12/01-39 del 18 luglio 2001 della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali. Lo sviluppo della Rete E-Labor permetterà il rafforzamento dell'azione pubblica nei servizi di mediazione attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e della formazione professionale e dei soggetti privati non profit. In particolare le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori potranno garantire al sistema dei Servizi pubblici per l'impiego un valore aggiunto nella diffusione territoriale del servizio di mediazione e nella capacità di raccolta delle ricerche di personale e delle disponibilità dei lavoratori.

7.3 Attività di prevenzione

- a) sulla base degli indirizzi generali contenuti nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 181/2000, i Centri per l'impiego adatteranno un programma di interventi che consenta, seppur con la necessaria gradualità e nei tempi tecnici necessari, di assicurare gli interventi minimi previsti dalla legge a favore dei soggetti più esposti al rischio di disoccupazione di lunga durata;
- b) prioritariamente, dopo le operazioni preliminari di istituzione ed organizzazione dell'elenco anagrafico e del passaggio alla nuova classificazione, si individueranno i soggetti che risultano inoccupati o disoccupati da più lungo periodo, *convocandoli per un primo colloquio di orientamento*;
- c) priorità avranno altresì i colloqui di orientamento rivolti agli adolescenti che hanno richiesto di assolvere l'obbligo formativo attraverso l'apprendistato;
- d) contestualmente si procederà ai colloqui con i giovani che si presentano per la prima volta per iscriversi nell'elenco anagrafico;
- e) successivamente saranno attivati i colloqui con coloro che usufruiscono di un trattamento previdenziale;
- f) a colloquio, di norma, saranno sottoposti anche coloro che si presentano spontaneamente per usufruire dei servizi all'impiego;
- g) il *primo colloquio* sarà prevalentemente finalizzato a conseguire il risultato (ampiamente illustrato nel precedente punto 4.3) di verificare l'effettiva condizione del lavoratore sul mercato del lavoro, di informarlo adeguatamente in ordine al significato ed agli effetti della nuova disciplina, di stringere con lo stesso un "patto di servizio" in base al quale elaborare un progetto di inserimento al lavoro;
- h) i colloqui successivi che potranno essere cadenzati di norma trimestralmente, salvo diversa esigenza valutata dal Centro per l'impiego, saranno finalizzati a dare effettività al progetto di inserimento sulla base delle proposte che il Centro stesso sarà in grado di offrire al lavoratore;
- i) resta impregiudicata la possibilità sia da parte del Centro che del lavoratore di assumere ulteriori iniziative ritenute utili al di fuori del programma concordato.

8. Tutela del lavoratore

8.1 Ricorsi amministrativi

- a) la nuova normativa non ha introdotto modifiche esplicite al regime di tutela a favore del lavoratore a fronte di provvedimenti del Centro per l'impiego affetti da vizi di legittimità e di merito;
- b) si deve intendere, pertanto, confermata nelle sue linee portanti, ma con i necessari aggiustamenti, la disciplina speciale contenuta nell'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
- c) la norma dispone, infatti, che "contro i provvedimenti adottati dalla *Sezione circoscrizionale per l'impiego ovvero dalla Commissione circoscrizionale (leggasi: dal Centro per l'impiego)* è ammesso ricorso alla *Commissione provinciale per l'impiego (leggasi: al Dirigente della Provincia competente per settore)* entro 10 giorni, ovvero entro 60 giorni al T.A.R. competente per territorio". I termini decorrono dalla data di pubblicazione, mediante affissione del provvedimento adottato" all'albo del Centro;
- d) i successivi commi (2, 3 e 4) della norma citata disciplinano dettagliatamente il procedimento con riguardo alla notifica ai controinteressati, ai termini di decisione del ricorso, al silenzio-rigetto;
- e) a scopo esemplificativo si riassumono i principali *provvedimenti* del Centro per l'impiego avverso i quali può essere attivata la speciale tutela amministrativa prima ricordata:
 - iscrizione e classificazione dei lavoratori nell'elenco anagrafico;
 - attribuzione della qualifica professionale principale;
 - perdita dello stato di disoccupazione;
 - sospensione dello stato di disoccupazione;
 - approvazione della graduatoria di avviamento a selezione nella P.A.;
 - cancellazione dalla graduatoria di avviamento a selezione nella P.A.;

- f) per quanto attiene ai provvedimenti di iscrizione e cancellazione relativi alle liste di mobilità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, legge n. 451/94 e articolo 9, comma 3, legge n. 223/91.

9. Abrogazione di norme

9.1 Abrogazioni in riferimento al D.Lgs. 469/97

- a) Con l'entrata a regime delle disposizioni attuative del decreto legislativo 469/97, in particolare la legge regionale n. 31/98, devono intendersi esplicitamente o tacitamente abrogate tutte le norme precedenti di natura organizzativa relative agli uffici ed agli organi del collocamento;
- b) in particolare per effetto delle leggi citate sono stati soppressi espressamente gli uffici periferici del Ministero del lavoro, i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle Regioni e alle Province;
- c) sono stati soppressi *inoltre tutti gli organi collegiali* previsti dalla vecchia normativa ed al loro posto sono stati costituiti il Comitato di coordinamento istituzionale, la Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e le Commissioni provinciali per il lavoro;
- d) inoltre, fatta eccezione per i compiti amministrativi della ex Commissione regionale per l'impiego, trasferiti alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, i nuovi organi collegiali hanno funzioni di indirizzo, di coordinamento e di consultazione, mentre tutte le competenze di amministrazione attiva sono attribuite agli uffici;
- e) alla luce di quanto sopra devono intendersi abrogate o modificate nel senso sopra richiamato tutte le disposizioni in contrasto con la nuova organizzazione.

9.2 Abrogazioni in riferimento al DPR 442/00 ed ai decreti ministeriali di attuazione

- a) l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-bis e successive modificazioni, nel prevedere il processo di delegificazione e semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario, dispone che con l'entrata in vigore del DPR di semplificazione (n. 442/2000) devono intendersi abrogate tutte le disposizioni in passato riferibili al procedimento semplificato;
- b) si tratta pertanto di una disposizione di carattere generale volta ad assicurare che l'opera di semplificazione consegua effettivamente i suoi obiettivi e non si verifichino sovrapposizioni normative o problemi interpretativi;
- c) senza la pretesa di fornire un elenco esaustivo delle norme abrogate si devono ritenere abrogate o modificate nel senso del nuovo ordinamento tutte le disposizioni precedenti relative a:
 - libretto di lavoro limitatamente alle sue funzioni relative all'assunzione;
 - iscrizione e cancellazione dei lavoratori nelle liste di collocamento ordinario;
 - classificazione dei lavoratori;
 - classificazioni delle professioni;
 - assunzioni al lavoro.

9.3 Abrogazioni con riferimento al D.Lgs. 181/2000

- a) il provvedimento normativo in parola non contiene alcuna abrogazione espressa delle norme preesistenti. Occorre, pertanto, affidarsi ai principi generali dell'ordinamento per identificare in via interpretativa quali norme siano da considerare tacitamente abrogate perché sostituite o palesemente in contrasto con la nuova disciplina;
- b) alla luce di tali criteri devono intendersi senza dubbio abrogate o modificate secondo la nuova disciplina tutte le norme precedenti in materia di:
 - stato di disoccupazione dei lavoratori;
 - perdita dello stato di disoccupazione dei lavoratori;
- c) restano in vigore, per espressa previsione dell'articolo 5 del d.lgs. citato, le disposizioni in materia di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi compresa la disciplina dell'indennità di mobilità. Tale previsione conservativa conferma l'abrogazione tacita delle altre norme.

Allegato 1 – Tabella di conversione per l’assegnazione della *classe e specifica* di cui al punto 2.3 della presente delibera

Liste di Collocamento ordinario	Elenco Anagrafico
Iscritto disoccupato con precedenti lavorativi – classe 1A	Disoccupato , persona in cerca di occupazione con precedenti lavorativi
Iscritto disoccupato in cerca di prima occupazione – classe 1B	Inoccupato , persona in cerca di occupazione senza precedenti lavorativi
Iscritto avviato a part-time inferiore a 20 ore – classe 1C	Occupato , in cerca di altra occupazione
Iscritto avviato a tempo determinato per un periodo inferiore a 4 mesi – classe 1D	Occupato , in cerca di altra occupazione
Iscritto occupato in cerca di altra occupazione – classe 2	Occupato , in cerca di altra occupazione
Lavoratori iscritti che fruiscono di trattamento pensionistico – classe 3	Disoccupato , persona in cerca di occupazione con precedenti lavorativi
Avviato	Altri , occupati non in cerca di altra occupazione
Cancellato	Altri , decaduti dallo stato di disoccupazione
Cessati	Altri , cessati dall’impiego